
LEGGE 18 luglio 1980, n. 406

Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

Vigente al: 12-2-2020

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 1984, N. 818)).

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale, dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunita' europea di cui all'articolo 1, sara' provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA - ROGNONI -
D'AREZZO - COMPAGNA -
BIASINI - FOSCHI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

ALLEGATO A

1. Le "aree a rischio speciale" facenti parte eventualmente del volume edilizio destinato ad attivita' alberghiera, quali centrali termiche o autorimesse, dovranno essere rispondenti alle specifiche normative antincendio emanate dal Ministero dell'interno.

2. - Le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attivita' alberghiere dovranno adeguarsi integralmente alle disposizioni antincendio emanate dal predetto Ministero.

3. - I locali di pubblico spettacolo e simili, facenti eventualmente parte del volume edilizio destinato ad attivita' alberghiera, dovranno risultare conformi alle condizioni di sicurezza impartite dalle commissioni provinciali di vigilanza.

4. - Dovra' essere installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'e' presenza di persone, allo scopo di dare un tempestivo avviso e rendere possibili le operazioni di esodo. Il

sistema di allarme dovrà funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma da quella utilizzata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività alberghiera.

Per esercizi che hanno fino a 10 camere destinate agli utenti, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purché atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere.

5. - Dovrà essere installato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare in funzione automaticamente in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività alberghiera.

6. - Dovranno essere installate, su prescrizione dei comandi, idonei mezzi antincendio, secondo le direttive di massima emanate con provvedimento del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. - Dovrà essere imposto il divieto di impiegare - nelle camere destinate agli utenti - fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento.

8. - Dovrà essere imposto il divieto di tenere depositi anche modesti di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera.

9. - In tutti i locali dell'esercizio alberghiero dovrà essere osservata la limitazione del carico d'incendio che non potrà risultare superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incendio - include i materiali combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai, eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna standard, dovrà essere installato un idoneo impianto di rivelazione d'incendio, in grado di avvertire subito il personale di servizio.

10. - Dovrà essere imposto l'obbligo di tenere in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni sui provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale alberghiero appositamente incaricato.

11. - Dovranno essere esposte in ogni camera utilizzata dagli utenti dell'esercizio alberghiero le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, dovranno tenere gli utenti stessi.
